



Procura distrettuale della Repubblica
presso il Tribunale di Bologna
Segreteria di Direzione

Prot.llo 157/2025

Al Signor Procuratore Generale della Repubblica
Presso la Corte d'Appello di
BOLOGNA

Al Signor Presidente del Tribunale Ordinario di
BOLOGNA

Al Signor Presidente della Sezione GIP
presso il Tribunale Ordinario di
BOLOGNA

Al Signor Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
BOLOGNA

Al Signor Presidente della Camera Penale "*Franco Bricola*" di
BOLOGNA

OGGETTO: Decreto 27 dicembre 2024, n. 206 Regolamento concernente modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n. 217 in materia di processo penale telematico.

Per opportuna conoscenza, trasmetto in allegato la nota odierna a mia firma contenente talune prime indicazioni interpretative ~~decreto~~ del decreto 27 dicembre 2024 n. 206 del Sig. Ministro della Giustizia in materia di processo penale telematico.

Con ossequi

Bologna, 8 gennaio 2025

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA f.f.
Francesco Caleca

N. 2/25 di prot. *Int.*



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Bologna

Ai Sigg. Magistrati dell'Ufficio
e p. c.

Al Sig. Dirigente Amministrativo
Alla Dott. ssa C. Benelli quale responsabile delle segreterie

Al cancelliere esperto L. Sias quale responsabile ufficio iscrizioni

OGGETTO: decreto 27 dicembre 2024 di modifiche al decreto 29 dicembre 2023
n. 217.

La presente nota vuole offrire una prima lettura interpretativa delle modifiche apportate al decreto 29 dicembre 2023 n. 217 in materia di processo penale telematico e fornire indicazioni su necessarie prassi omogenee nell'attuazione del novum normativo.

Profili che dovranno comunque essere approfonditi nella riunione plenaria dell'ufficio già fissata per il 17 gennaio 2025, allorché avremo contezza di eventuali criticità applicative.

Per ovvi motivi, si rivolgerà qui attenzione a quei contenuti del decreto 27 dicembre 2027 che specificatamente riguardano le attività del nostro Ufficio.

Il decreto entrato in vigore il 1 gennaio 2025, sancisce, al primo comma, l'obbligo generalizzato di deposito esclusivamente telematico di atti, documenti richieste e memorie da parte di soggetti abilitati interni ed esterni.

In questi termini soggettivi l'obbligo vige dal 1 gennaio 2025 per i seguenti uffici: Procura della Repubblica ordinaria, Procura Europea, sezione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario, Tribunale ordinario e d infine



Procura Generale presso la Corte di appello : ma limitatamente al procedimento di avocazione.

Proprio questa ultima limitazione e la mancata evocazione di altri uffici giudiziari porta e ritenere che per gli uffici giudiziari requirenti e giudicanti esplicitamente elencati, l'obbligo di deposito digitale valga per ogni tipologia e fase di procedimento (ad esempio, anche per il procedimento di appello avverso sentenze del Giudice di Pace che si celebra dinanzi al Tribunale in composizione monocratica).

Il secondo comma del decreto 27 dicembre 2024 ha invece un diverso (nel senso di più limitato) ambito di applicazione.

Da un lato, disciplina le attività solo di "soggetti abilitati interni"; dall'altro, si occupa di ambiti processuali per i quali vi sia la competenza della Procura della Repubblica ordinaria, della Procura Europea e della Sezione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario.

Posta questa duplice premessa, va osservato che sempre il secondo comma, più che una deroga all'obbligo previsto dal comma precedente, disciplina un diverso istituto - quello del cosiddetto "*doppio binario*" - in virtù del quale sarà temporaneamente consentita la trattazione dei procedimenti secondo le consuete modalità non telematiche.

Questa previsione ha, da un lato, carattere (come si è detto) provvisorio (fino al 31 dicembre 2025), ma - ciò che più importa - ha uno spettro di applicazione generalizzato : vale cioè per ogni attività processuale, salvo tassative deroghe.

In altre parole, in forza del comma 2 del nuovo art. 3, l'obbligo di trattazione digitale viene circoscritto (e così effettivamente reso cogente a decorrere dal **1 gennaio 2025**) a specifici segmenti procedurali :

- (libro V, titolo IX) : udienza preliminare, da art. 416 ("*presentazione richiesta del Pubblico Ministero*") ad art. 433 c.p.p. ("*fascicolo del Pubblico Ministero*");
- (libro VI, titolo II) applicazione della pena su richiesta delle parti, da art. 444 ("*Applicazione della pena su richiesta*") ad art. 448 c.p.p. ("*provvedimenti giudice*");
- (libro VI, titolo V) procedimento per decreto da art. 459 ("*casi di procedimento per decreto*") ad art. 464 c.p.p. ("*giudizio conseguente all'opposizione*");

- (libro VI, titolo V bis) sospensione del procedimento con messa alla prova, da art. 464 bis ("*sospensione del procedimento con messa alla prova*") ad art. 464 novies ("*divieto della riproposizione della richiesta di messa alla prova*").

Nonché, (come adesso), per le richieste di archiviazione e riapertura indagini.

Ne deriva che per ogni ***diversa*** attività il Pubblico Ministero conserva la facoltà di trattazione con modalità non telematiche.

Particolari difficoltà interpretative si pongono, comunque, per quanto riguarda la citazione diretta a giudizio, di cui al libro VIII, titolo II art. 550 e segg. c.p.p..

Testualmente, l'art. 552, comma 4 c.p.p. prevede che: "*il decreto di citazione è depositato dal pubblico ministero nella segreteria*".

Se ne può ricavare la conseguenza che una volta conosciuta (peraltro già telematicamente) la data utile per la celebrazione dell'udienza predibattimentale, il Pubblico Ministero - quale utente interno e in forza proprio della previsione generalizzata di cui al 2 comma indirizzata anche alla Procura Ordinaria - sia legittimato al deposito non telematico del decreto di citazione a giudizio.

Dovranno successivamente essere approfonditi gli aspetti relativi alle modalità di materiale trasmissione del fascicolo al tribunale per la celebrazione della udienza predibattimentale e modalità di redazione degli ulteriori atti (es lista testi per il dibattimento) che si rendono necessari le volte in cui il procedimento non trovi integrale definizione in sede di udienza predibattimentale.

In forza del comma 4 dell'art. 3 del decreto 29 dicembre 2023 n. 217 (come adesso modificato), alla data del **1 aprile 2025** questa facoltà del Pubblico Ministero verrà meno per i seguenti, ulteriori ambiti procedurali :

- (libro VI titolo I) giudizio abbreviato;
- (libro VI titolo III) giudizio direttissimo;
- (libro VI, titolo IV) giudizio immediato.

Procedimenti per i quali l'obbligo di deposito telematico varrà anche per i soggetti legittimati esterni.

Dalla stessa data del **1 aprile 2025**, si dovrà obbligatoriamente procedere con modalità telematiche alla iscrizione delle notizie di reato ex art. 335 c.p.p..

Sembra dunque potersi ricavare la conclusione che per la Procura della Repubblica ordinaria solo dal **1 gennaio 2026** l'obbligo di deposito telematico di cui al primo comma avrà una estensione generalizzata, salvo le deroghe di cui al 8 (di cui dirò dopo).

Il comma 3, riferito solo agli uffici della sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario e al tribunale ordinario, prevede (fino al 31 dicembre 2025) la possibilità di deposito non telematico per i "procedimenti" di cui al libro VI "misure cautelari" e impugnazioni in materia di sequestro probatorio : anche in questo caso sia per i soggetti abilitati interni che esterni.

Dal comma 8 prima citato, e dal richiamo in esso contenuto al precedente comma 5, sembra potersi ricavare la data del **1 gennaio 2027**, quale data da cui il deposito telematico diverrà obbligatorio anche per i procedimenti in materia di misure di prevenzione e per le fasi della esecuzione (libro X) e dei rapporti giurisdizionali con autorità straniera (libro XI) del codice di procedura.

Gli aspetti più squisitamente pratici di maggiore interesse anche a seguito di una prima informale interlocuzione con i colleghi del Tribunale, ritengo che possano invece essere più convenientemente trattati in sede di riunione plenaria.

*Crona per l'Iniziativa.
Caleca
Bo 8/1/2025*

Il Procuratore della Repubblica Aggiunto

(*Dott. Francesco Caleca*)